



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
Piazza della Marina, n 4 – 00196 Roma

CONTRATTO N. _____ di Rep. IN DATA _____

CIG _____

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura negoziata, per la realizzazione del progetto di ricerca, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), dal titolo GENIOSISM per la "Gestione del rischio sismico del patrimonio immobiliare della Difesa, finalizzato allo studio e allo sviluppo di uno strumento operativo di tipo informatico ed ingegneristico per la gestione del patrimonio edilizio del Ministero della Difesa e per la sua progressiva riduzione del rischio sismico".

L'anno duemila diciannove addì _____ (_____) del mese di _____, presso la Direzione dei Lavori e del Demanio - Piazza della Marina, n. 4 - 00196 Roma che, per brevità, sarà in seguito denominata "Geniodife", C.F. n. 80411120589, sono presenti:

- _____, in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (A. D.);
- _____ nato a _____ il _____ in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, nominato con atto _____ del _____, che nel corso del presente atto sarà semplicemente denominata **contraente**, (cod. fiscale/ Partita Iva n. _____), come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di _____.

PREMESSO CHE:

- la _____ ha presentato nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) – Ed. 2018- E.F. 2019 la proposta n. a2018.148 dal titolo "GENIOSISM – Gestione del rischio sismico del patrimonio immobiliare della Difesa, finalizzato allo studio e allo sviluppo di uno strumento

- operativo di tipo informatico ed ingegneristico per la gestione del patrimonio edilizio del Ministero della Difesa e per la sua progressiva riduzione del rischio sismico dal titolo”, articolato in n. 3 fasi;
- il progetto, delineato nella specifica scheda presentata da _____, è stato selezionato dal Segretario Generale della Difesa/DNA, in esito alla conclusione della procedura prevista nel Regolamento interno SGD-G-024;
 - il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA), con lettera prot. n. M_D GSGDNA REG2019 0040033 in data 27 maggio 2019, ha conferito mandato a questa Direzione di avviare gli atti per il progetto di ricerca Scientifica in titolo, n. a2018.148, assicurandone la copertura finanziaria del 50% (cinquanta per cento) della 1^ fase;
 - la costituenda ATS _____ sosterrà il costo del progetto con un autofinanziamento pari al restante 50% (cinquanta per cento), secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Ricerca Militare (P.N.R.M.);
 - il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dall’articolo 4 del D. Lgs. 50/2016 e verrà espletata seguendo la procedura di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 medesimo;
 - il Ministero della Difesa, Geniodife, con lettera prot. n. M_D GGEN REG2019 _____ del _____, ha chiesto alla _____ di voler presentare una proposta tecnica e relativa offerta economica per il progetto in titolo;
 - la _____, con lettera _____ in data _____, ha presentato una proposta tecnica e relativa offerta economica in conformità alla summenzionata esigenza congiuntamente, in nome e per conto della costituenda ATS _____;
 - il Ministero della Difesa, Geniodife, con lettera prot. n. M_D GGEN REG2019 _____ del _____, ha chiesto alla _____ di voler presentare delle integrazioni alla proposta tecnica e relativa offerta economica per poter esprimere un giudizio di congruità per il progetto in titolo;
 - la _____, con PEC in data _____ con lettera assunta a prot. n. M_D GGEN REG2019 _____, ha presentato le integrazioni richieste relative alla proposta tecnica e relativa offerta economica in conformità alla summenzionata esigenza congiuntamente, in nome e per conto della costituenda ATS _____;
 - il Ministero della Difesa, Geniodife, con lettera prot. n. M_D GGEN REG2019 _____ del _____, ha comunicato

_____, l'esito della congruità dell'offerta presentata chiedendo contestualmente l'accettazione formale della stessa (verbale di congruità in data _____ con cui sono stati definiti gli elementi economici ed amministrativi da porre a base per la stipulazione del presente contratto con la _____ di cui sopra per il progetto in questione);

- la _____, in qualità di _____, con PEC ID _____ in data _____ ha accettato l'esito della congruità e si è dichiarata disposta ad eseguire l'incarico affidatole alle condizioni concordate e riportate nel presente contratto;
 - la _____ sosterrà il costo del progetto con un autofinanziamento pari al 50% (cinquanta per cento), secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Ricerca Militare, pertanto l'importo effettivo a carico dell'A.D per la Fase 1^ di 3 è pari a Euro _____ (_____ / ___) esclusa I.V.A. (22 %). Per la Fase 2 (opzionale) è pari a Euro _____ (_____ / ___) esclusa I.V.A. (22 %). Per la Fase 3 (opzionale) è pari a Euro _____ (_____ / ___) esclusa I.V.A. (22 %);
 - il progetto in argomento sarà eseguito sotto l'osservanza:
 - a) del DM del 17 gennaio 2018 e della relativa circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
 - b) del Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 159, comma 4, e 216, comma 20, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012, di seguito chiamato "Regolamento", che fa parte integrante del presente contratto senza che, peraltro, sia ad esso allegato, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e che la Società dichiara di accettare dopo averne preso piena conoscenza;
 - c) delle clausole del presente contratto e del relativo Capitolato Tecnico/Disciplinare.
- Saranno applicate le imposte di bollo e di registro previste dalla normativa vigente i cui oneri, unitamente alla le spese contrattuali e di copia inerenti al presente contratto saranno a carico della _____;
- In caso di mancata approvazione del presente contratto, la _____ avrà diritto al rimborso, delle sole spese contrattuali già sostenute;
- tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi in giorni solari;
 - con il presente contratto le parti impegnano reciprocamente ad adempiere tutti gli obblighi ivi riportati per l'esecuzione della fase 1 del progetto. L'A.D. si riserva la



facoltà di chiedere l'esecuzione anche della Fase 2 e della Fase 3, qualora intenda esercitare la relativa opzione e previa valutazione positiva dei risultati conseguiti al termine della Fase 1.

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO

_____, si obbliga a sviluppare lo studio e la ricerca delle soluzioni più idonee per la realizzazione del _____ e definire la configurazione dello stesso, di riferimento per la sua realizzazione, che costituisce l'impegno contrattuale (1^ Fase).

La 2^ Fase (opzionale) sarà l'ulteriore sviluppo di un progetto di ricerca e di innovazione tecnologica che vede la realizzazione, _____, al prezzo di € _____ (diconsi euro _____ / _____) più IVA 22%.

L'importo complessivo del progetto è di € _____ (diconsi euro _____ / _____) al lordo dell'IVA 22%.

Detto importo è fisso per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale e non soggetto a revisione prezzi.

Le attività saranno così articolate:

.....

La 3^ Fase (opzionale) sarà l'ulteriore sviluppo di un progetto di ricerca e di innovazione tecnologica che vede la realizzazione, _____, al prezzo di € _____ (diconsi euro _____ / _____) più IVA 22%.

L'importo complessivo del progetto è di € _____ (diconsi euro _____ / _____) al lordo dell'IVA 22%.

Detto importo è fisso per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale e non soggetto a revisione prezzi.

Le attività saranno così articolate:

.....

Le attività di cui alle fasi 2 e 3 sono opzionali.

L'esercizio delle opzioni formerà oggetto di separato decreto di impegno e la richiesta da parte dell'A.D. avverrà a mezzo posta elettronica certificata inviata a

_____ a cura di Geniodife. L'autorizzazione propedeutica alle Fasi 2 e 3 sarà efficace dopo che la _____ avrà consegnato a Geniodife una cauzione, riferita alla fase oggetto di tale autorizzazione, costituita secondo le caratteristiche fissate all'Art. 2 e dopo che la _____ medesima avrà ricevuto dalla stessa Geniodife la comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di impegno di spesa.

Nel caso in cui Geniodife non comunichi l'autorizzazione di cui sopra, il contratto si intenderà risolto.

La _____ non potrà dunque avanzare alcuna pretesa in esito alle determinazioni assunte dall'A.D. con riferimento alle Fasi opzionali.

ART. 2 – CAUZIONE

Ai sensi dell'articolo 54 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S., il contraente ha prestato, a garanzia dell'esatta esecuzione del presente contratto, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ per la somma di € _____ (_____ /) corrispondente al 5% (cinque per cento), dell'importo del progetto IVA esclusa. L'importo è ridotto alla predetta percentuale in quanto **il contraente** è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008.

Tale cauzione sarà valida dalla data di stipula del presente atto fino al rilascio della dichiarazione di svincolo che sarà disposta al verificarsi delle condizioni poste dalla normativa vigente, dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali. In caso di esercizio delle opzioni per l'esecuzione delle Fasi 2 e 3, **il contraente** dovrà fornire ulteriori garanzie per l'esatta esecuzione delle rispettive fasi, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, a cura di Geniodife, dell'avvenuta registrazione, ai sensi di legge, del decreto di impegno della relativa spesa.

La polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., nonché l'operatività a prima richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 3 - ENTE GESTORE

Ai sensi del Decreto di Struttura, D. M. della Difesa 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa", in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) individua in GENIODIFE l'Ente Gestore al quale viene affidata la Direzione dell'Esecuzione contrattuale.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Il progetto, le attività e la documentazione da produrre dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui al Capitolato Tecnico che, sottoscritto dalla _____, costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 5 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

1. Il **contraente** dovrà mettere in atto un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Lo stesso dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

L'A.D. si riserva la facoltà, di verificare l'applicazione del Sistema Qualità adottato dal **contraente**, attraverso un sistema di verifiche ispettive effettuate dai propri incaricati.

Ad integrazione del Manuale Qualità, il **contraente** produrrà un Piano della Qualità che comprende tutte le necessarie prescrizioni aggiuntive legate alla commessa specifica. Tali prescrizioni aggiuntive devono comprendere in particolare:

- obiettivi qualità attesi;
- attività di verifiche tecniche, ispezioni e verifiche funzionali previste per il prodotto oggetto di fornitura;
- procedure e ispezioni particolari.

Tale piano sarà firmato per coordinamento e approvazione dal responsabile della Funzione della qualità del **contraente** e notificato a Geniodife prima

dell'inizio delle lavorazioni.

Resta inteso che il tempo intercorrente tra la ricezione da parte del **contraente** dell'avvenuta approvazione del contratto e la ricezione da parte dell'A.D., del Piano Qualità è compreso nei tempi dell'esecuzione contrattuale.

Il contraente deve:

- su esplicita richiesta dell'A.D. mettere a disposizione un locale uso ufficio, comprese le necessarie attrezzature;
- garantire al personale dell'A.D. incaricato delle verifiche ispettive, per quanto attiene la fornitura oggetto del presente contratto, l'accesso alle infrastrutture ed alla documentazione propria e degli eventuali subfornitori;
- mettere a disposizione la strumentazione necessaria per le verifiche del materiale oggetto della fornitura.

Si intende che le verifiche sopracitate non esimono in alcun modo il **contraente** dalle responsabilità che possono derivarle in caso di esito negativo della verifica di conformità.

ART.6 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il progetto di cui all'Art.1 del presente contratto sarà presentato alla verifica di conformità, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del Regolamento, entro i termini e con le modalità di seguito indicate:

Fase 1

- **Fase 1, Rata 1:** entro 12 mesi (365 giorni solari) dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione con la quale Geniodife comunicherà l'avvenuta approvazione del contratto.

Fase 2 OPZIONALE

- **Fase 2, Rata 2:** entro 12 mesi (365 giorni solari) dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione con la quale Geniodife comunicherà l'avvenuta approvazione della Fase 2.

Fase 3 OPZIONALE

- **Fase 3, Rata 3:** entro 12 mesi (365 giorni solari) dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione con la quale Geniodife responsabile dell'Esecuzione avrà comunicato l'esito favorevole della Fase 3.

Il **contraente** deve comunicare a Geniodife, la data in cui il progetto sarà pronto per la verifica di conformità. Tale comunicazione, come tutte quelle soggette a termini, ai sensi del contratto, deve essere effettuata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto ai termini summenzionati mediante posta elettronica certificata.

Per le comunicazioni inoltrate in difformità da quanto precisato, farà fede il protocollo in arrivo dell'Ufficio ricevente Geniodife. Qualora nelle comunicazioni venga indicata una data di approntamento posteriore a quella di cui sopra, tale data sarà considerata utile ai fini della determinazione dei termini di cui si tratta.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità, di rispondenza delle attività eseguite per ciascuna Fase alle prescrizioni del capitolato tecnico con le modalità ivi riportate, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del Regolamento, tenuto conto della particolare natura e della complessità del progetto di ricerca ed in deroga all'art. 4, c. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., verrà effettuata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di approntamento delle attività compiute per ciascuna Fase, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di verifica di conformità da parte del contraente.

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della verifica di conformità saranno a carico del **contraente**.

Il **contraente** dovrà fornire l'assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della verifica di conformità, nonché eventualmente

i locali, il personale ed i mezzi necessari. L'A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante della ditta.

La Commissione di verifica di conformità, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del **contraente**, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione del prodotto delle attività compiute e sottoposte a verifica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora il contraente non concordi con l'esito della verifica di conformità, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il certificato di verifica di conformità o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certificato, può inviare alla Commissione di verifica di conformità controdeduzioni e documentazione da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dal **contraente**, la Commissione di verifica di conformità, entro 10 giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L'Organo competente assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione al **contraente**. Tale atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui detto Organo competente decida il rifiuto delle attività svolte in base al progetto di ricerca, queste, dovranno essere presentate ad una nuova verifica di conformità.

Si precisa che, qualora la nuova presentazione alla verifica di conformità avvenga in un tempo superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti per l'esecuzione, o tale parte non sussista, il contraente sarà soggetto a penale ai sensi del successivo art.11.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto,



l'Amministrazione Difesa avrà facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di incamerare la cauzione fatto salvo l'eventuale maggior danno prodottosi.

ART. 8 – CONSEGNA

Il progetto di ricerca dovrà essere consegnato, a cura e spese della ditta, entro giorni 30 (trenta), decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della ditta stessa della comunicazione dell'esito favorevole dell'avvenuta verifica di conformità, secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

ART. 9 SUBAPPALTO

Non è consentito il ricorso al subappalto.

ART. 10 - PENALITA'

In caso di ritardo del rispetto dei termini previsti dal presente contratto ai sensi del DPR 236/2012 art.125, per la realizzazione di ciascuna Fase del progetto, sarà applicata una penalità del 2% (due) per cento dell'importo contrattuale, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione del contratto stesso. Al fine di determinare se vi è ritardo nell'esecuzione del contratto, si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma del termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e di quello stabilito per la consegna presso l'A.D. dei materiali verificati conformi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto, saranno contestati al **contraente** per iscritto dall'Amministrazione. Il **contraente** nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nel contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al contratto con quanto dovuto al **contraente** a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, a valersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso al fine di chiudere contabilmente la partita, il **contraente** è obbligato a trasmettere apposita nota di credito del valore corrispondente quello della penale applicata.

L'Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima fino al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il **contraente** prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali contrattualmente previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il **contraente** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di addebito della medesima penale.

Per quanto non modificato dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. n. 236/2012.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'affidatario, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente atto, e salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento ai prestatori di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- b. Inadempimento del **contraente** alle condizioni, termini, modalità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica;



- c. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal **contraente**;
 - d. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016;
 - e. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - f. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
 - i. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei piccoli utenti;
 - g. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 - h. Violazione dell'obbligo di riservatezza
 - i. Mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente CCNL;
 - j. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
2. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione provvederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'incarico in danno del **contraente**.
3. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto.

4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel caso di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime il contraente dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Con la dichiarazione di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12 - PROROGHE ED ABBUONI

I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad uno spostamento dei termini contrattuali, dietro preventiva e motivata richiesta da parte del **contraente**.

Eventuali scioperi a carattere nazionale della maestranza del **contraente**, purché denunciati all'Ente gestore, entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero ed il numero delle ore della giornata lavorativa, stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.



L'abbuono non potrà superare il numero massimo di giorni di ferie previsti nello specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

I tempi impiegati dall'A.D. per la verifica di conformità di sistemi completi, sottosistemi, assiemi, sotto assiemi e/o componenti, daranno luogo ad abbuoni sui termini di approntamento dei materiali e dei servizi collegati esclusivamente per la parte eccedente il tempo di conclusione previsto per la verifica di conformità.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il **contraente**, per il materiale/ricerca consegnato ed accettato alla verifica di conformità, emetterà fattura, in formato elettronico secondo le disposizioni di legge in vigore e provvederà ad inviarla all'Ente Gestore, secondo le disposizioni del decreto n. 55 del 03/04/2013 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/05/2013, il quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via telematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata la gestione del contratto. Ciascuna fattura dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: _____.

Il codice Ufficio IPA:

- Geniodife: KIEIX9

I conti di liquidazione saranno curati Geniodife.

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante ordine di pagamento. Stante l'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nella Amministrazione della Difesa hanno complessa articolazione sul territorio, le parti, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 192/2012 e per le concorrenti necessità applicative indotte dal comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/04/2011 n. 123, convengono che il pagamento sarà eseguito entro 60 (sessanta) giorni decorrenti da quello in cui si saranno realizzate, nell'ordine, tutte le seguenti condizioni:

- accettazione alla verifica di conformità del progetto presentato;
- consegna integrale del progetto presso il luogo specificato in contratto o successivamente indicato dall'Amministrazione della Difesa;
- ricevimento da parte della 8^a Divisione – 3° Reparto Geniodife della fattura regolarmente redatta, nonché di tutta la documentazione necessaria ad effettuare il pagamento.

Il fornitore è informato che le fatture emesse prima della consegna saranno rifiutate sulla piattaforma SDI.

In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. n. 66/2010, il progetto presentato non venga consegnato in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamento in conto del 90% previa ricezione della dichiarazione di ricevimento del consegnatario e successivo saldo del 10%.

Le parti concordano espressamente che nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, potranno essere chiesti gli interessi moratori.

Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo alla scadenza predetta e saranno corrisposti su presentazione di fattura e di idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma oggetto del pagamento è stata accreditata alla Ditta.



Le parti concordano, infine, che oltre i precitati interessi maturati, l'Amministrazione Difesa non avrà alcun altro obbligo nei confronti della Ditta.

**ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGO DI
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi della Legge del 13.08.2010 n.136, come modificata dalla Legge 17.12.2010 n. 217 (che ha convertito il D.L. 12.11.2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite fattura ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'inadempimento del contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Il fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, dagli estremi identificativi di detti conti, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di tale comunicazione l'A.D. sarà responsabile dell'eventuale pagamento già disposto.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/ forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora il contraente abbia notizia dell'appaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Geniodife e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata, come modificata dalla Legge 17.12.2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa, di cui al precedente art. 12, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge medesima.

L'Amministrazione della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti alla Ditta, in dipendenza del presente contratto, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato IBAN _____, presso l'istituto di Credito _____.

Inoltre, dichiara che il conto corrente indicato è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Le generalità e i codici fiscali delle persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono le seguenti:

- _____, nato/a a _____, il _____,
C.F. _____, residente in _____,
Via _____.

- _____, nato/a a _____, il _____,
C.F. _____, residente in _____ Via
_____.



ART. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Il **contraente** si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il **contraente** si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il **contraente** si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **contraente** anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - BREVETTI E PRIVATIVE

La presentazione di eventuali domande di brevetto per invenzione e/o modelli di utilità sul territorio nazionale e/o estero a fronte dei risultati di ricerca scaturiti dal presente contratto, ricade sotto la completa e insindacabile responsabilità del **contraente**, il quale esercitando il diritto di proprietà intellettuale sull'oggetto brevettale, seguirà quanto prescritto dal codice della proprietà industriale.

Ogni obbligo derivante da eventuali diritti di brevetto, da privativa industriale od altro gravanti sul materiale in provvista, sono a carico del **contraente**, che solleva l'A.D. da qualsiasi responsabilità e pretesa di terzi.

La facoltà di vendita da parte del **contraente** è ammessa solo se compatibile con le esigenze di sicurezza nazionale che saranno verificate dall'A.D. in sede di rilascio dell'assenso.

Tale impegno si intenderà valido per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione al collaudo della documentazione prodotta dal **contraente** a seguito dello studio effettuato.

Qualora i risultati del predetto contratto vengano utilizzati dal **contraente** ai fini della produzione e conseguente vendita nei confronti di terzi, in considerazione



della partecipazione finanziaria dell'A.D. alle attività oggetto del presente contratto, il **contraente** dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'A.D. e, in caso di assenso, si impegna a corrispondere all'A.D. una quota, quale *royalty*, commisurata al fatturato relativo alla vendita in parola.

L'A.D. può richiedere che, laddove il **contraente** presentasse domande di brevetto riguardanti informazioni tecniche risultanti dall'esecuzione del presente contratto, la stessa A.D. avrà il diritto irrevocabile, non esclusivo e gratuito, di usare e far usare in qualsiasi parte del mondo le suddette informazioni tecniche per i propri scopi. Il **contraente** si impegna a notificare, prontamente e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni all'A.D., l'avvenuto deposito delle domande di brevetto di cui trattasi, contenenti la registrazione dei diritti sopraccitati.

Fermo restando il disposto dell'art. 128 del Regolamento, il **contraente** è obbligato a tenere l'A.D. libera da rivendicazioni di qualunque genere e da azioni legali iniziate da soggetti che dichiarino essere titolari di privativa industriale. In tale ipotesi non saranno comunque concessi aumenti di prezzo in relazione al versamento di un compenso ai predetti titolari di privativa.

ART. 17 - DIRITTI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà delle informazioni tecniche, risultato delle attività relative all'esecuzione del presente contratto, se prodotte autonomamente dal **contraente**, sarà di proprietà della stessa. Nel caso in cui l'A.D. partecipi alla produzione delle suddette informazioni tecniche, la proprietà delle stesse sarà della parte che le ha generate.

Con il presente contratto, l'A.D. acquisisce, senza ulteriori oneri aggiuntivi, il diritto irrevocabile, non esclusivo, di divulgare, copiare, modificare e fare utilizzare a terze parti i risultati della ricerca inerenti il progetto di ricerca regolamentato dal seguente contratto, per gli scopi della Difesa, ovvero per l'effettuazione di studi, valutazioni, attività di ricerca e progettuali nell'ambito

dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione e mantenimento delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, nonché per tutte le eventuali cooperazioni internazionali, dandone preventiva informazione alla Società. Tale diritto non si estenderà alla proprietà intellettuale delle informazioni tecniche pregresse di cui il **contraente** è titolare al momento della stipula del presente contratto e che siano state utilizzate nelle fasi di esecuzione dello stesso a meno di quelle informazioni pregresse, di proprietà del **contraente**, che sono necessarie per la comprensione e l'uso delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora il **contraente** volesse utilizzare/vendere/cedere i sopraccitati risultati, del tutto o in parte, per lo studio o lo sviluppo di prodotti per conto di terzi, escluso l'A.D., lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.D., che ne verrà a conoscenza mediante preventiva comunicazione inviata dal **contraente** medesimo. Le modalità di autorizzazione saranno concordate sulla base delle vigenti normative in materia.

Il **contraente** otterrà che gli eventuali ~~subfornitori~~ collaboratori ottemperino a tutte le disposizioni del presente articolo, sottoscrivendo opportuni accordi con i medesimi.

ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del

R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di _____, la somma complessiva di € _____.



L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - _____ (indicare l'Ente stipulante), Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti durante tutto lo sviluppo del progetto di ricerca fino alla verifica di conformità dello stesso.

ART.19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il **contraente** si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ~~lavori~~, notizie e dati riguardanti le attività svolte e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati.

Il **contraente** rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per attività concernenti le prestazioni contrattuali.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere il contratto con la incameramento della cauzione e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi di reato.

ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Il **contraente** elegge il proprio domicilio legale, ai sensi dell'art. 47 del c.c, in _____ via _____ cap. _____.

Il **contraente** si obbliga di partecipare qualunque successiva variazione di domicilio e/o di recapito, esonerando l'Amministrazione della Difesa da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da mancate od errate comunicazioni. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo pec del contraente è il seguente

_____.

L'indirizzo pec dell'Ente Gestore è il seguente

_____.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITA'

Il **contraente** ha firmato il "Patto d'integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del patto determinerà la risoluzione del contratto oltre alle ulteriori sanzioni ivi richiamate.

ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte del **contraente** possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente atto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi al **contraente**.

In caso di recesso il **contraente** ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei soli servizi prestati, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, oltre indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 107 del Regolamento.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, come integrato dal D. Lgs. 218/2012, è previsto il recesso automatico dal contratto per la P.A. nelle ipotesi ivi configurate.

ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il **contraente**, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013, recante "Codice di comportamento dei dipendenti



pubblici del Ministero della Difesa”.

Il **contraente** dichiara di aver preso visione del predetto Codice (DPR 62/2013) e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 art. 17 del DPR 62/2013, in relazione alla propria gravità e alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le sanzioni previste dalla legge.

Qualora l'Amministrazione ne riscontri l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al **contraente** il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste.

ART. 24- CONTROVERSIE

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto negoziale ed i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato:

- Contratto;
- Capitolato Tecnico;

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ART. 25 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la cessione del credito nei limiti e nelle modalità previste dal codice dei contratti.

E' fatto divieto assoluto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.

ART. 26 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

GENIODIFE tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 27 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DLGS 165/2001 S.M.I

Il **contraente** dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Geniodife nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



**ART. 28 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E
CONFORMITÀ DEI PREZZI**

Il _____ dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo, rilevata durante la vigenza del contratto, Il **contraente** si obbliga a ricondurre il prezzo del contratto nei limiti pattuiti, ristorando l'Erario di quanto indebitamente percepito in una delle forme seguenti:

- versando all'Erario quanto eventualmente percepito in precedenza, maggiorato degli interessi legali che maturano dalla data di riscossione alla data di restituzione;
- compensando l'importo indebitamente percepito e previa autorizzazione di Geniodife, deducendolo – dopo averlo maggiorato degli interessi legali che maturano dalla data di riscossione alla data della quale sarebbe divenuta esigibile la rata di prezzo ancora da percepire – dalle quote di prezzo non ancora percepite;
- compensando le somme indebitamente percepite mediante incameramento dalla cauzione fornita dal **contraente** a garanzia della buona esecuzione del contratto – dopo aver maggiorato tale importo degli interessi legali che maturano dalla data di indebita riscossione alla data nella quale verrà effettuato il ristoro delle ragioni dell'Erario – qualora il prezzo del contratto sia già stato corrisposto.

ART. 29 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre vincola il contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per GENIODIFE soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n.2440/1923 e 32 del Codice.

Il _____, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico-Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante _____ previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Ai sensi dell'art. 1341, 1342 c.c. il contraente dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare espressamente le clausole che seguono, che qui si intendono richiamate:

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 10 – PENALITA'

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 21 - PATTO DI INTEGRITA'

ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 28 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

ART. 29 – EFFICACIA DEL CONTRATTO



Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. 28 pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. 28 e la facciata n. 28 fino a questo punto.

p. IL CONTRAENTE
f.to digitalmente

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

f.to digitalmente

ALLEGATI:

- A. CAPITOLATO TECNICO*
- B. PATTO DI INTEGRITA'*
- C. CODICE DI COMPORTAMENTO*

N. B. AGGIUNGERE ALTRI EVENTUALI ALLEGATI